Parti

Ricorrente: Heiko Koelzsch

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Questione pregiudiziale

Se la norma di conflitto definita dall'art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ([1]), che enuncia che il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, debba essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di essi, questo paese debba essere considerato come quello dove il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro.

([1]) Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-35/10)

(2010/C 80/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrentte: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e J. Sénéchal, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ([1]) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 25 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/21/CE è scaduto il 30 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

([1]) GU L 102, pag. 15.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-36/10)

(2010/C 80/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che non avendo adottato tutte le misure per trasporre correttamente l'art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ([1]), come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003 ([2]), n. 2003/105/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivantigli in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione europea sostiene che il convenuto non ha dato corretta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva 96/82/CE nella regione di Bruxelles capitale. Al fine di prevenire incidenti rilevanti e limitare le conseguenze di siffatti incidenti, tale disposizione crea infatti, per gli Stati membri, l'obbligo di vigilare affinché la politica di destinazione o di utilizzo dei suoli tenga conto della necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato, e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico, le zone destinate agli svaghi di cui all'art. 12 della stessa direttiva,

dall'altro. Orbene, da un'analisi delle disposizioni trasmesse dalle autorità di Bruxelles, risulterebbe che tali disposizioni riguarderebbero soltanto il procedimento di concessione dei permessi di costruzione o di lottizzazione, che è necessariamente una tappa successiva all'elaborazione della politica di destinazione o utilizzazione dei suoli. Pertanto, le misure regionali sarebbero incomplete in quanto non verterebbero sull'insieme del procedimento di definizione e di attuazione di tale politica.

(1) GU 1997, L 10, pag. 13.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-38/10)

(2010/C 80/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo SEE per aver adottato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, quali gli artt. 76 A, 76 B e 76 C del Código português do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (codice portoghese dell'imposta sulle persone giuridiche; in prosieguo: il CIRC), ai sensi dei quali, in caso di trasferimento della sede e della direzione effettiva di un'impresa portoghese in un altro Stato membro o di cessazione delle attività in Portogallo di un'impresa stabile o di trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro:

  — la base imponibile dell'esercizio in cui si verifica tale fatto include tutte le plusvalenze non realizzate relative al patrimonio in questione, mentre le plusvalenze non realizzate derivanti da transazioni esclusivamente nazionali non sono incluse nella base imponibile;

  — i soci di una società che trasferisce all'esterno del territorio portoghese la sua sede e la direzione effettiva sono assoggettati a una tassazione basata sulla differenza tra il valore del patrimonio liquido della società (calcolato alla data del trasferimento e a prezzi di mercato) e il prezzo di acquisto delle rispettive quote sociali.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che i citati articoli del CIRC possono rappresentare un ostacolo alla libertà di stabilimento, sancita dall'art. 49 TFUE.

Conformemente alle suddetta normativa portoghese le plusvalenze non realizzate sono tassate solo quando una società trasferisce la propria sede e direzione effettiva al di fuori del territorio portoghese o quando trasferisce singoli elementi patrimoniali a un'impresa stabile che ha sede un altro Stato membro, mentre gli analoghi trasferimenti di sede in territorio portoghese o di patrimonio da una sede centrale a una controllata nello stesso Stato membro non implicano nessuna immediata conseguenza fiscale.

La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da una persona, che, in quanto contribuente residente, sia assoggettata a imposizione per il suo reddito universale. Tuttavia, la Commissione considera che la normativa portoghese deve applicare la stessa regola e che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell'attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell'ammortamento — sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali vengano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano.

La Commissione ritiene che le società debbano avere il diritto di trasferire la propria sede o il patrimonio individuale in un altro Stato membro senza doversi assoggettare a procedimenti troppo complessi o onerosi, non essendoci giustificazione secondo la Commissione, per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento dal trasferimento della sede e della direzione effettiva di una società portoghese in un altro Stato membro o di cessazione dell'attività dell'impresa stabile nel territorio portoghese o trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili.